

# APE SOCIALE E LAVORATORI PRECOCI: PRIMI RISULTATI

di Mario DI CORATO\* e Antonio NUNZI\*\*

**Sommario:** 1. La situazione attuale. 2. Guida alla normativa. 2.1. L'ape sociale. 2.2. Pensione anticipata ai lavoratori precoci. 2.3. L'Ape volontaria. 2.4. L'Ape aziendale.

## 1. La situazione attuale

Com'è noto la legge di bilancio 2017 ha istituito a partire dal 1° maggio 2017 in favore dei lavoratori precoci il pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di contribuzione ed in via sperimentale, a partire dal 1° maggio al 31 dicembre 2018, una indennità erogata direttamente dall'Inps, in 12 mensilità l'anno, fino al compimento dell'età pensionabile.

Quasi il 65% delle domande per l'accesso all'Ape sociale sono state respinte

dall'Inps. Non solo, anche il 70% delle domande per la pensione anticipata riservata ai lavoratori precoci non hanno avuto esito positivo. In pratica, su 66 mila istanze inoltrate, 44.306 sono state respinte o per mancanza del requisito della disoccupazione (la maggior parte) o della documentazione richiesta oppure perché l'attività lavorativa è cessata in seguito alla scadenza naturale del contratto.

Questi dati annunciati dal Direttore generale dell'Istituto a metà ottobre nel corso di un'audizione presso la Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati si riferiscono all'esame effettuato dall'Istituto prima delle nuove indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro

\* Già funzionario Inps.

\*\* Già funzionario Inps.

in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'Inps.

Le nuove indicazioni riguardano soprattutto la possibilità di accesso ai due trattamenti per chi si trovi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione di rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione e per i lavoratori dipendenti addetti a lavori particolarmente pericolosi o gravosi. Per quest'ultima categoria di soggetti, il Ministero ha chiarito che sarà adeguato un protocollo che permetterà di armonizzare i dati informativi di tutte le pubbliche amministrazioni interessate.

Inoltre il Ministero ha ricordato che l'Inps potrà applicare l'interpretazione suggerita anche al fine di rivedere in autotutela le decisioni eventualmente già assunte.

A seguito della richiesta ministeriale di maggior flessibilità rispetto ad alcune fattispecie, l'Inps ha comunicato tempestivamente i dati sulle richieste che verranno riammesse, che sono quasi 3.000.

Vediamo dunque quali sono i lavoratori che, in seguito al **riesame** vedranno la loro domanda (prima respinta) ora riesaminata e con ogni probabilità ammessa, alla luce dei **nuovi criteri** che l'Istituto seguirà nelle risposte alle domande inviate tra il 15 luglio e il 30 ottobre.

### Disoccupati

Si tratta di lavoratori disoccupati che, dopo aver terminato gli ammortizzatori sociali, hanno avuto periodi lavorativi nel trimestre successivo o per giornate lavorative retribuite con voucher. Applicando la circolare di prassi, infatti l'Inps aveva rigettato tutte le domande. Ora verranno sicuramente riammesse.

Ci sono invece circa 4 mila domande che sono state riesaminate, ma nuovamente respinte, perché il periodo di occupazione successivo al termine degli ammortizzatori sociali è durato più di sei mesi, facendo quindi perdere lo status di disoccupato al lavoratore.

### Lavori gravosi

L'altra criticità su cui il ministero ha chiesto criteri più flessibili è il protocollo che l'Inps ha seguito per accertare i requisiti relativi alla presenza dei lavori gravosi. Qui sembrerebbe che non ci saranno riammissioni in seguito al riesame. Il protocollo seguito prevede che, su alcune tipologie, in mancanza di documentazione presentata dagli interessati, si attivi un complesso meccanismo che coinvolge Ministero, Inail, Anpal, Ispettorato del lavoro. In pratica l'Inps invia a questi enti gli atti relativi alle domande che richiedono verifiche, per ricevere risposte adeguate.

Qui sono emerse le seguenti criticità:

- 3.500 domande non hanno consentito lo scambio di dati;
- 1.119 pratiche hanno evidenziato coerenza di risposte fra ministero e Inail e di queste 425 sono state accolte;
- in 361 casi c'è stata invece discordanza fra i diversi enti, con il risultato finale di 51 domande accolte;

In totale le pratiche che hanno reso necessario il coinvolgimento di tutti gli enti sopra citati sono state 15.942, e di queste 3.139 sono state accolte.

Il direttore generale dell'Inps ha sottolineato che circa 2.700 domande hanno ricevuto risposta positiva per una "presa di posizione Inps", che è andato oltre le indicazioni degli altri enti, recuperando notizie da vari archivi.

### Altri casi di riesame

Riguardano:

- lavoratori che hanno avuto il via libera per la **salvaguardia esodati**: finora hanno ricevuto risposta negativa, ora sarà chiesto loro di scegliere fra le due prestazioni (Ape o salvaguardia);

- lavoratori con **contribuzione versata all'estero**, precedentemente esclusi, ora verranno riammessi.

Resta il dato fondamentale, sottolineato dalla direzione generale Inps, in base al quale avvanzeranno risorse, lasciando quindi i termini per l'Ape sociale e la pensione anticipata precoci aperti sino al 30 novembre p.v.. A quel punto la lavorazione delle domande avverrà sempre con il criterio fondamentale fin qui seguito: precedenza a chi è più vicino alla pensione di vecchiaia e, a parità di requisiti, vale la data di presentazione della domanda. Par di capire che, in ogni caso, anche con la lavorazione delle nuove domande, non si esaurirà il budget, il che significa che tutti coloro che hanno i requisiti vedranno accolte le proprie istanze.

Questa è la situazione odierna delle misure previdenziali previste dalla Finanziaria 2017 che di seguito provvediamo ad illustrare come Guida normativa per tutti i lavoratori interessati, con una considerazione, però, che tali strumenti serviranno ad attenuare l'impatto negativo prodotto dalla legge Fornero del 2011 e che consentiranno di fornire alcune prime, se pur parziali, risposte ad alcune categorie di lavoratori che si trovano in una condizione lavorativa disagiata.

## 2. Guida alla normativa

Le due nuove possibilità di uscita dal lavoro: Ape sociale (o agevolata) e la Pensione anticipata per lavoratori precoci assumono un significato anche sim-

bolico perché si comincia a riconoscere che i lavori non sono tutti uguali e che sono necessarie tutele diversificate.

Alle due figure sopra indicate affiancano l'Ape volontaria, con cui la possibilità di uscita anticipata viene pagata interamente dal lavoratore e l'Ape aziendale ai fini di un incremento del montante contributivo individuale.

### 2.1 L'Ape sociale

L'Ape sociale è un'indennità introdotta dall'art. 1, commi da 179 a 186, della legge di bilancio 2017 con lo scopo di introdurre una forma di flessibilità in uscita dal mondo del lavoro per quei lavoratori che si trovino in particolari condizioni accompagnandoli, con una indennità mensile, fino alle soglie del pensionamento per vecchiaia o anticipato.

Lo stesso articolo, ai commi 199 e seguenti, prevede particolari benefici per i lavoratori precoci, intendendo per tali quelli che hanno almeno un anno di contribuzione versata prima del compimento dei 19 anni, consentendo loro di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata.

È fondamentale sottolineare che, anche se l'acronimo Ape (anticipo pensionistico) può far pensare a una forma particolare di pensione, in realtà si tratta di una misura indennitaria e, come tale, soggetta ai canoni propri di tale categoria di prestazioni: numero annuale delle mensilità 12 e non 13, possibilità di sospensione, tetto massimo, ecc..

Tale provvedimento determina per il sistema previdenziale un aumento dei costi che, a differenza di quanto avviene per l'Ape ordinaria, non sono posti a carico del lavoratore che, quindi, non dovrà restituire nulla, ma a carico del-

la fiscalità generale con la conseguenza che la sua sostenibilità è subordinata all'andamento della finanza pubblica e, quindi, in fase di primo avvio è stata introdotta in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

La gestione delle domande e l'erogazione delle indennità sono assegnate all'Inps che ha il compito di accertare il realizzarsi delle condizioni previste dalla legge e di monitorare l'andamento della spesa per assicurarne la sostenibilità. A tale fine l'Istituto previdenziale ha emanato con la circolare n. 99 del 16 giugno 2017 - che disciplina l'applicazione del beneficio per i lavoratori precoci - e la circolare n. 100/17 - che disciplina l'applicazione dell'Ape sociale - disposizioni applicative che, in fase di prima applicazione, hanno evidenziato la necessità di rendere meno stringente la loro interpretazione. A tale fine con il messaggio n. 2884 dell'11 luglio 2017 l'Istituto ha fornito chiarimenti in ordine alle istruzioni operative fornite con le citate circolari. Nello specifico sono stati chiariti i criteri di valutazione dello stato di disoccupazione, la possibilità di integrare le domande in un secondo tempo, indicazioni operative alla categoria degli operai dell'edilizia per far fronte all'irreperibilità del datore di lavoro, che determina l'impossibilità a presentare alcuni documenti necessari per accedere al beneficio per i lavoratori precoci.

### Destinatari

L'Ape sociale spetta a tutti i lavoratori dipendenti, agli autonomi e agli iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1996, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- disoccupati che abbiano esaurito

da almeno tre mesi tutte le tutele previste dagli ammortizzatori sociali. È necessario allegare alla domanda lettera di licenziamento;

- soggetti che al momento della richiesta e da almeno sei mesi assistono il coniuge, l'unito civilmente o un parente di primo grado convivente (genitore, figlio) con handicap grave. È necessario allegare autocertificazione;

- invalidi civili con un grado d'invalidità pari o superiore al 74%. È necessario indicare estremi verbale di invalidità civile;

- lavoratori dipendenti che svolgono o abbiano svolto da almeno sei anni in via continuativa una o più delle attività lavorative gravose elencate nell'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88. È necessario allegare una o più attestazioni e i relativi contratti di lavoro o buste paga.

### Requisiti

Per ottenere l'indennità è necessario che i soggetti abbiano i seguenti requisiti al momento della domanda possano far valere:

- almeno 63 anni di età;

- almeno 30 anni di anzianità contributiva o 36 anni per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'allegato A del DPCM;

- non essere titolari di alcuna pensione diretta;

- aver cessato qualsiasi attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato svolta in Italia o all'estero;

- essere residenti in Italia.

### Decorrenza, durata, misura

L'indennità Ape sociale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a condizione che a tale data sussistano

tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, compresa la cessazione dell'attività lavorativa.

L'indennità è corrisposta per 12 mensilità ed è pari alla rata mensile di pensione che spetterebbe al momento dell'accesso alla prestazione o pari a 1.500 euro se la rata pensione è pari o maggiore di detto importo. A differenza di quanto avviene per le altre indennità l'importo non è soggetto a rivalutazione, non realizza la contribuzione figurativa né spettano gli ANF (assegno per il nucleo familiare) e non è reversibile ai superstiti.

Nel caso di soggetto con contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo presso più gestioni (dipendenti, autonomi, parasubordinati) il calcolo della rata mensile di pensione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.

### Procedura

La procedura per accedere all'Ape sociale si articola in tre fasi indipendenti ma collegate tra loro.

La prima fase tende a certificare l'esistenza in capo al richiedente dei requisiti previsti dalla legge. Gli interessati dovranno, quindi, presentare a tale fine relativa domanda entro il 15 luglio 2017. Coloro i quali prevedono di conseguire le predette condizioni entro il 31 dicembre 2018 dovranno farlo entro il 31 marzo 2018. L'Inps entro il 15 ottobre 2017 ed entro il 30 giugno di ciascun anno comunica l'esito dell'istruttoria che può avere il seguente risultato:

riconoscimento dell'esistenza delle condizioni per l'accesso all'Ape sociale, con indicazione della decorrenza;

di riconoscimento dell'esistenza delle condizioni per l'accesso al beneficio

ma con differimento della decorrenza a causa dell'insufficiente copertura finanziaria;

di rigetto della domanda qualora non sia accertato il possesso dei requisiti.

La seconda fase consiste nell'emissione da parte dell'Inps di una graduatoria degli ammessi al beneficio. Il Ministero del Lavoro, infatti, ha calibrato l'intervento prevedendo un bacino di circa 60mila domande per il 2017 riservando una copertura di 300 milioni di euro per l'Ape sociale e 370 milioni di euro per la pensione anticipata ai lavoratori precoci ma le domande pervenute entro lo scorso 15 luglio sono state superiori a 66mila. A conclusione della fase istruttoria, l'Inps dovrà individuare una platea di esclusi ai quali sarà comunicato il posticipo della decorrenza della prestazione.

La terza fase consiste nella presentazione, sempre in modo telematico, della vera e propria domanda di Ape sociale e il relativo trattamento è corrisposto, a condizione che permangano i requisiti e le condizioni accertate nella prima fase, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. A conferma del permanere di tali condizioni l'interessato dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dimostrare l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

### 2.2 *Pensione anticipata ai lavoratori precoci*

La legge di bilancio 2017 ha istituito dal 1° maggio 2017 in favore dei lavoratori precoci il pensionamento anticipato al raggiungimento di 41 anni di contribuzione.

#### **Destinatari e condizioni**

Possono accedere alla pensione anti-

cipata le lavoratrici ed i lavoratori pubblici, privati e autonomi, che posseggono almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del 19° anno di età e che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- in disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (art. 7 legge 604/1966) e senza ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi (non rientrano quindi i disoccupati per scadenza di un contratto a termine);

- assistono da almeno 6 mesi il coniuge o parente di primo grado convivente con handicap grave;

- riconosciuti invalidi civili in misura di almeno 74%.

La pensione anticipata spetta anche ai lavoratori dipendenti, che hanno svolto da almeno 6 anni negli ultimi 7 antecedente la decorrenza della pensione, una delle seguenti attività lavorative particolarmente difficoltose e rischiose:

- operai dell'industria estrattiva;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione;

- conciatori di pelli e pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;

- conduttori di mezzi pesanti e camion;

- addetti all'assistenza personale di persone in condizione di non autosufficienza;

- insegnanti dell'infanzia ed educatori degli asili nido;

- facchini, addetti allo spostamento di merci ed assimilati;

- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;

- operatori ecologici e addetti alla raccolta e separazione dei rifiuti;

- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.

Possono usufruire altresì i lavoratori che, per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o per almeno la metà della vita lavorativa hanno svolto lavori usuranti. Tali sono i cd. cavamonti, palombari, addetti ai forni ad alta temperatura, addetti alla linea catena, dipendenti che svolgono attività notturna per una gran parte dell'anno.

### Procedimento

La pensione anticipata è riconosciuta a domanda, nel limite delle risorse previste dalla legge di bilancio 2017.

La domanda va presentata alla sede Inps di residenza entro il 15 luglio 2017 per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31.12.2017.

Per coloro che matureranno i requisiti nel corso degli anni successivi al 2017, la domanda va presentata entro il 1° marzo dell'anno di maturazione.

È possibile presentare le domande oltre il termine di scadenza e comunque non oltre il 30 novembre di ciascun anno, ma tali domande verranno esaminate solo se residuano le risorse finanziarie.

### Incompatibilità

La norma introduce un temporaneo divieto di cumulo con i redditi di lavoro.

Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto con 41 anni non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente e autonomo fino alla maturazione del requisito pensionistico ordinario (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini), pena la sospensione della prestazione pensionistica.

### 2.3 L'Ape volontaria

La menzionata legge di bilancio 2017 ha anche istituito, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018, l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica. Trattasi di un prestito, corrisposto in 12 mensilità l'anno, che deve avere una durata minima di 6 mesi. La restituzione del prestito avverrà in 20 anni, con rate mensili sulla pensione di vecchiaia.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza per saldare, in caso di decesso, il debito residuo senza intaccare l'eventuale pensione di reversibilità.

#### Destinatari

L'Ape può essere chiesta dalle lavoratrici e dai lavoratori dipendenti privati e pubblici, autonomi e parasubordinati con le seguenti condizioni:

almeno 63 anni di età;

maturazione del diritto a pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

possesso di almeno 20 anni di contribuzione;

importo della pensione maturata, al netto della rata da restituire per l'Ape richiesta, di almeno 1,4 volte il trattamento minimo (702,64 euro);

non titolarità di trattamento pensionistico diretto.

Per accedere al beneficio non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.

#### Procedimento

Per ottenere il beneficio, l'interessato deve presentare all'Inps richiesta di certificazione del diritto all'Ape. L'Inps, verificato il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica all'interessato l'importo minimo e massimo dell'Ape ottenibile.

L'interessato deve, quindi, presentare richiesta di Ape e di domanda di pensione di vecchiaia. È ovvio che il trattamento pensionistico sarà liquidato al raggiungimento dei requisiti.

Le informazioni contrattuali saranno fornite dall'Inps all'interessato per conto del finanziatore e dell'assicurazione che avranno, nel frattempo, fornito all'Inps in tempo utile la documentazione necessaria.

La domanda di Ape e di pensione di vecchiaia non sono revocabili, salvo il caso di esercizio del diritto di recesso secondo le leggi in materia bancaria e creditizia, nonché del codice di consumo ma entro il termine di 14 giorni dalla data del perfezionamento del prestito.

L'Inps tratterà la rata di rimborso del finanziamento a partire dalla prima mensilità di pensione e lo riverserà tempestivamente al finanziatore.

La somma del prestito ricevuto non concorre a formare il reddito ai fini dell'IRPEF.

Sugli interessi pagati sul finanziamento e sui premi assicurativi per rischio premorienza è riconosciuto un credito di imposta annuo che non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali ed è riconosciuto dall'Inps a partire dalla prima mensilità della pensione, rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario in qualità di sostituto d'imposta.

### 2.4 L'Ape aziendale

I datori di lavoro del settore privato, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, previo accordo individuale con il lavoratore, possono incrementare il montante contributivo individuale di quest'ultimo, versando all'Inps, in un'unica soluzione, un contributo non inferiore, per ciascun anno di anticipo rispetto alla

maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, l'importo determinato come prosecuzione volontaria della contribuzione, pari al 33% della retribuzione media imponibile previdenziale degli ultimi 12 mesi.

L'incremento del montante determinerà un importo della pensione più

elevato che, ridurrà, fino eventualmente ad azzerare, l'entità della rata di restituzione del prestito.

Fonti: Circolare Inps n. 100/2017;  
Banche dati documentali INPS.

## Abstract

*Gli autori effettuano una puntuale disamina sugli effetti dell'ape sociale alla luce delle nuove indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro che estende la possibilità di accesso al trattamento a chi si trovi in stato di disoccupazione a seguito di cessazione di rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione e per i lavoratori dipendenti addetti a lavori particolarmente pericolosi o gravosi.*

The authors effect a punctual examination on the effects of the social ape to the light of the new intications furnished by the Ministry of the Job that extends the possibility of access to the treatment to whom find in state of unemployment following cessation of relationship of job for dismissal, also collective, resignations for correct cause or resolution and for the workers employed to particularly dangerous jobs.